



Ministero della Salute

EX DIPARTIMENTO PER LA SANITA PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Ex DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE
E DEL FARMACO VETERINARIO
Ufficio VII - Alimentazione Animale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Classifica: DGSA.VII/I.6.a.s

OGGETTO:

**Nota-Circolare relativa ai divieti concernenti l'utilizzo delle proteine animali
all'alimentazione zootecnica.**

In considerazione delle notevoli modifiche apportate al Regolamento 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, ed in considerazione delle specifiche richieste dell'FVO risultanti dall'ultima visita ispettiva volta a valutare l'applicazione del feed-ban (la missione DG(SANCO) 2010/8468), si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni per uniformare l'applicazione del Regolamento sopracitato su tutto il territorio nazionale.

Si fa presente che l'articolo 7 par.1) del Regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali, estendendo al par.2), tale divieto anche agli animali diversi dai ruminanti.

Le disposizioni dell'art.7 par. 1) e 2) si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV dello stesso regolamento, che stabiliscono le deroghe al divieto contenuto in detti paragrafi.

Al fine di fornire un quadro riassuntivo delle deroghe ammesse dal suddetto allegato si ritiene utile riportare di seguito lo stato dei divieti vigenti nell'alimentazione animale sottolineando che, fatto salvo il divieto di cui all'art. 11, comma 1 del Regolamento (CE) n. 1069/2010 (cannibalismo), non vi sono divieti, riguardo l'utilizzo di proteine animali, per l'alimentazione degli animali carnivori da pelliccia e gli animali da compagnia.

In deroga al divieto di cui all'art 7 del Regolamento (CE) n. 999/2001, è consentita esclusivamente:

1) ai ruminanti, la somministrazione di:

- Latte, prodotti a base di latte, colostro;
- Uova e prodotti a base di uova;
- Gelatine ricavate da non ruminanti;
- Proteine idrolizzate derivate da parti di non ruminanti e da pelli di ruminanti.

Ministero della Salute

DGSA

0015849-P-12/09/2011

Spazio riservato per l'apposizione



94065262

Agli Assessorati alla Sanità
delle Regioni e della
P. Autonoma di Trento
-Servizi Veterinari-

Assessorato agricoltura
P. Autonoma Bolzano
-Servizi Veterinari-

LORO SEDI

E p.c.
Alle Associazioni di Categoria
Loro Sedi

Alla DGSA Uff. II
Sede

Ai giovani ruminanti non svezzati è consentita la somministrazione di farine di pesce solo per la produzione di sostituti del latte da utilizzarsi come complemento o in sostituzione del latte postcolostrale prima dello svezzamento.

2) agli altri animali d'allevamento non ruminanti (suini, cavalli, conigli, pollame..), la somministrazione di:

- Latte, prodotti a base di latte, colostro;
- Uova e prodotti a base di uova;
- Gelatine ricavate da non ruminanti;
- Proteine idrolizzate derivate da parti di non ruminanti e da pelli di ruminanti,
- Farine di pesce,
- Fosfato di calcico e tricalcico,
- Prodotti a base di sangue ricavati da non ruminanti.

3) ai pesci di allevamento, la somministrazione di:

- Latte, prodotti a base di latte, colostro;
- Uova e prodotti a base di uova;
- Gelatine ricavate da non ruminanti;
- Proteine idrolizzate derivate da parti di non ruminanti e da pelli di ruminanti;
- Farine di pesce,
- Fosfato di calcico e tricalcico;
- Prodotti a base di sangue ricavati da non ruminanti;
- Farine di sangue di non ruminanti.

Si precisa che nonostante il Regolamento(CE) n. 999/2001, nell'All. IV dia la possibilità agli Stati membri di autorizzare l'utilizzo come mangimi di tuberi e radici (materie prime vegetali), in caso di presenza in essi di frammenti ossei, in Italia tale utilizzo non è consentito ai sensi della nota diffusa dal Ministero della Salute n. prot. DGSA/XIbis/45054/P/18da9/1 del 20 dicembre 2005, supportata dall'analisi del rischio effettuata dall'ISS e recentemente ribadita anche dal CReAA e dal CEA.

Si fa presente che l'utilizzo dei prodotti ammessi con le deroghe di qui sopra, ma vietati nell'alimentazione dei ruminanti, è permesso solo in seguito a **specificata autorizzazione** da parte dell'Autorità competente.

Inoltre l'utilizzo di prodotti vietati nell'alimentazione dei ruminanti, quali la farina di pesce, il fosfato dicalcico e il fosfato tricalcico e i prodotti a base di sangue ricavati da non ruminanti, in stabilimenti che producono anche mangimi per ruminanti, deve sottostare a **specificata autorizzazione rilasciata da parte dell'Autorità competente, previa verifica in loco** dei requisiti minimi previsti.

A tal fine, l'Autorità competente deve verificare che la produzione dei mangimi per le due tipologie di animali (animali d'allevamento ruminanti e non ruminanti) siano prodotti su linee produttive **completamente separate**. È ammesso l'utilizzo di una linea comune solo per la preparazione della componente non di origine animale, alla quale verrà successivamente aggiunta la componente di origine animale, a condizione che l'impianto garantisca un flusso unidirezionale dal punto in cui vengono inserite le materie di origine animale non consentite, al fine di evitare una contaminazione della linea a monte.

Tutte le componenti dell'impianto, necessarie per la produzione, in cui si lavorano e/o stoccano le materie prime in deroga devono essere collocate in locali separati da pareti e chiusure tali da impedire che le polveri possano contaminare i locali dove si lavorano e/o stoccano i mangimi destinati anche all'alimentazione dei ruminanti. Particolare attenzione deve essere posta nel valutare la possibile

contaminazione dovuta alla vicinanza delle strutture adibite al carico ed allo scarico delle materie prime e dei prodotti finiti sfusi, ad es. fosse di carico/bocchettoni di scarico non coperte e/o adiacenti.

Specifiche condizioni per l'utilizzo della farine di pesce, del fosfato dicalcico e del fosfato tricalcico, prodotti a base di sangue e farine di sangue.

I mangimi contenenti farine di pesce, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico e prodotti a base di sangue, sono prodotti in stabilimenti che non producono mangimi per ruminanti, e nel caso di mangimi contenenti farine di sangue in stabilimenti che non producono mangimi per animali da allevamento diversi dai pesci. Tutti gli operatori che producono mangimi contenenti questi prodotti in deroga devono essere autorizzati appositamente dall'Autorità competente.

In deroga a quanto sopra, l'Autorità competente per lo stabilimento può rilasciare un'autorizzazione specifica per la produzione di mangimi per ruminanti in stabilimenti che producono anche mangimi contenenti farine di pesce o contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico o prodotti a base di sangue e farina di sangue destinati ad altre specie animali da allevamento non ruminanti a condizione che:

- i mangimi destinati ai ruminanti, siano prodotti in impianti fisicamente separati da pareti, senza locali di produzione in comune con gli impianti nei quali sono prodotti i mangimi contenenti farine di pesce, fosfato dicalcico o fosfato tricalcico o contenenti prodotti a base di sangue;
- i mangimi sfusi e confezionati destinati a tutti gli animali da allevamento diversi dai pesci, siano prodotti in impianti fisicamente separati da pareti e senza locali di produzione in comune con gli impianti nei quali sono prodotti i mangimi contenenti farine di sangue;
- i mangimi sfusi e confezionati destinati ai ruminanti, siano conservati, trasportati e imballati in modo da essere fisicamente separati dalle farine di pesce sfuse e dal fosfato dicalcico o fosfato tricalcico sfuso e dai mangimi sfusi contenenti tali prodotti, dai prodotti a base di sangue e dai mangimi contenenti tali prodotti;
- i mangimi sfusi e confezionati, destinati a tutti gli animali da allevamento diversi dai pesci siano conservati, trasportati e imballati in modo da essere fisicamente separati dalle farine di sangue e dai mangimi che le contengono;
- i registri contenenti particolari sugli acquisti e l'impiego di farine di pesce, fosfato dicalcico o fosfato tricalcico, prodotti a base di sangue e farina di sangue e le vendite di mangimi contenenti tali prodotti siano tenuti a disposizione dell'Autorità competente per almeno cinque anni;
- siano effettuati controlli regolari, in autocontrollo, sui mangimi destinati ai ruminanti per escludere la presenza di proteine proibite utilizzate nello stesso stabilimento.

Si precisa che un'autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali, da mangimi contenenti farine di pesce o contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico e prodotti a base di sangue e farina di sangue, non è richiesta per i mangimifici per autoconsumo, se sono:

- registrati presso l'autorità competente per l'utilizzo di tali prodotti;
- che allevano unicamente animali non ruminanti,
- che allevano unicamente pesci nel caso delle farine di sangue,
- che producono alimenti completi per animali destinati ad essere impiegati esclusivamente nella stessa azienda,
- purché i mangimi a base di farine di pesce utilizzati per la produzione abbiano un tenore di proteine grezze inferiore al 50 %,
- purché i mangimi a base di prodotti a base di sangue e farina di sangue utilizzati per la produzione abbiano un tenore di proteine inferiore al 50 %.
- purché i mangimi a base di fosfato dicalcico o fosfato tricalcico utilizzati per la produzione abbiano un tenore totale di fosforo inferiore al 10 %;

L'Autorità Competente regionale redige e mantiene aggiornato l'elenco degli operatori autorizzati a produrre mangimi contenenti farine di pesce, fosfato dicalcico o fosfato tricalcico, prodotti a base di sangue e farina di sangue, e degli allevamenti registrati.

L'etichetta e la documentazione commerciale di accompagnamento dei mangimi contenenti farine di pesce e ogni imballaggio contenente tali mangimi devono recare chiaramente la dicitura «*Contiene farine di pesce — da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti*».

L'etichetta e la documentazione di accompagnamento dei mangimi contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico devono recare chiaramente la dicitura «*contiene fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale — non può essere utilizzato nell'alimentazione dei ruminanti*»;

L'etichetta, la documentazione di accompagnamento o il certificato sanitario dei mangimi contenenti prodotti a base di sangue o farine di sangue devono recare chiaramente la dicitura «*contiene prodotti a base di sangue — non può essere utilizzato nell'alimentazione dei ruminanti*» o «*contiene farina di sangue — riservato all'alimentazione dei pesci*»;

I mangimi sfusi contenenti farine di pesce, fosfato dicalcico, fosfato tricalcico o prodotti a base di sangue devono essere trasportati con veicoli che non trasportano al tempo stesso mangimi per ruminanti.

I mangimi sfusi contenenti farina di sangue sono trasportati con veicoli che non trasportano al tempo stesso mangimi per animali da allevamento diversi dai pesci.

Se utilizzato successivamente per il trasporto di mangimi destinati, rispettivamente, ai ruminanti o agli animali da allevamento diversi dai pesci, il veicolo può essere riutilizzato solo dopo essere stato sottoposto ad accurata pulizia in conformità di una procedura volta ad evitare la contaminazione incrociata, approvata dall'autorità competente.

L'impiego e il magazzinaggio di mangimi contenenti farine di pesce o contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico o prodotti a base di sangue sono vietati nelle aziende agricole in cui sono allevati ruminanti.

L'impiego dei mangimi contenenti farina di sangue è proibito nelle aziende in cui sono allevati animali diversi dai pesci.

In deroga, l'autorità competente per lo stabilimento può consentire l'impiego e il magazzinaggio di mangimi contenenti farine di pesce, fosfato dicalcico, fosfato tricalcico, prodotti a base di sangue in aziende in cui sono allevati ruminanti, e di farine di sangue nelle aziende agricole in cui sono allevati animali da allevamento diversi dai pesci, previo accertamento del fatto che nell'azienda agricola vengono prese misure idonee per impedire che i mangimi contenenti prodotti in deroga non siano somministrati rispettivamente, a ruminanti o ad animali diversi dai pesci.

Specifiche condizioni per l'utilizzo della farine di pesce nello svezzamento dei giovani ruminanti.

L'uso di farine di pesce per giovani animali di allevamento ruminanti è autorizzato solo per la produzione di sostituti del latte, distribuiti in forma secca e somministrati dopo diluizione, destinati all'alimentazione di ruminanti non svezzati come complemento o in sostituzione del latte postcolostrale prima dello svezzamento.

I sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati a giovani animali di allevamento ruminanti, sono prodotti in stabilimenti che non producono altri mangimi per ruminanti e che sono a ciò autorizzati dall'autorità competente.

In deroga, la produzione di altri mangimi per ruminanti, in stabilimenti che producono anche sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati a giovani animali di allevamento ruminanti, può essere autorizzata dall'autorità competente per lo stabilimento a condizione che:

- i mangimi sfusi e confezionati destinati ai ruminanti siano conservati, trasportati e imballati in modo da essere fisicamente separati dalle farine di pesce sfuse e dai sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce;
- i mangimi destinati ai ruminanti siano prodotti in impianti fisicamente separati dagli impianti nei quali sono prodotti i sostituti del latte contenenti farine di pesce;
- i registri contenenti particolari sugli acquisti e l'utilizzo di farine di pesce e le vendite di sostituti del latte contenenti farine di pesce siano tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni;

- controlli regolari siano effettuati in autocontrollo sugli altri mangimi destinati ai ruminanti per escludere la presenza di proteine proibite, incluse le farine di pesce. I risultati sono tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni;

L'etichetta e la documentazione commerciale di accompagnamento dei sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali di allevamento ruminanti e ogni imballaggio che contenga tali prodotti devono recare chiaramente la dicitura «*Contiene farine di pesce — Da somministrare esclusivamente a ruminanti non svezzati*».

I sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati a giovani animali di allevamento ruminanti, se sfusi, devono essere trasportati con veicoli che non trasportano al tempo stesso altri mangimi per ruminanti. Se lo stesso mezzo è successivamente utilizzato per il trasporto di altri mangimi destinati a ruminanti, il veicolo può essere riutilizzato solo dopo essere stato sottoposto ad accurata pulizia conformemente a una procedura approvata dall'autorità competente, per evitare la contaminazione incrociata.

Nelle aziende zootecniche che detengono ruminanti sono adottate misure per impedire che sostituti del latte contenenti farine di pesce siano somministrati a ruminanti diversi da quelli in fase di svezzamento.

L'autorità competente stabilisce l'elenco delle aziende zootecniche in cui sono utilizzati sostituti del latte contenenti farine di pesce, mediante un sistema di notifica preventiva da parte delle aziende o altro sistema che assicuri il rispetto della presente disposizione.

Specifiche condizioni per la produzione di alimenti per animali da compagnia.

I mangimi, compresi quelli destinati agli animali da compagnia, contenenti prodotti che non possono essere somministrati agli animali di allevamento, ossia prodotti a base di sangue ricavati da ruminanti o proteine animali trasformate, diversi dalle farine di pesce, non possono essere prodotti in stabilimenti che producono alimenti per animali d'allevamento, ad eccezione degli alimenti per animali carnivori da pelliccia.

Gli stessi mangimi, se sfusi, devono essere tenuti durante il magazzinaggio, il trasporto e l'imballaggio, fisicamente separati dagli alimenti sfusi per animali da allevamento, ad eccezione degli alimenti per animali carnivori da pelliccia.

Gli alimenti destinati agli animali da compagnia e quelli per animali carnivori da pelliccia contenenti fosfato dicalcico, fosfato tricalcico, prodotti a base di sangue possono essere fabbricati esclusivamente in stabilimenti che non producono mangimi per ruminanti e sono a ciò autorizzati dall'autorità competente.

Gli alimenti destinati agli animali da compagnia e quelli per animali carnivori da pelliccia contenenti farine di sangue ricavate da non ruminanti (queste ultime ammesse solo per i pesci), possono essere fabbricati in stabilimenti che non producono mangimi per animali d'allevamento diversi dai pesci, e sono a ciò autorizzati dall'autorità competente.

In deroga a quanto sopra, l'autorità competente territoriale può rilasciare un'autorizzazione specifica per la produzione di mangimi per ruminanti in stabilimenti che producono anche mangimi contenenti fosfato dicalcico, fosfato tricalcico, prodotti a base di sangue, e un'autorizzazione specifica per la produzione di mangimi per animali da allevamento diversi dai pesci in stabilimenti che producono anche mangimi contenenti farine di sangue ricavate da non ruminanti, destinati ad altre specie animali a condizione che:

- i mangimi sfusi e confezionati destinati ai ruminanti siano prodotti in impianti fisicamente separati dagli impianti nei quali sono prodotti i mangimi contenenti fosfato dicalcico, fosfato tricalcico o prodotti a base di sangue;
- i mangimi sfusi e confezionati destinati ad animali d'allevamento diversi dai pesci siano prodotti in impianti fisicamente separati dagli impianti nei quali sono prodotti i mangimi contenenti farine di sangue;
- i mangimi sfusi destinati ai ruminanti siano conservati, trasportati e imballati in modo da essere fisicamente separati dal fosfato dicalcico sfuso, dal fosfato tricalcico sfuso, dai prodotti a base di

- sangue sfusi e dai mangimi sfusi contenenti tali prodotti;
- i mangimi sfusi destinati agli animali d'allevamento diversi dai pesci siano conservati, trasportati e imballati in modo da essere fisicamente separati dalle farine di sangue sfuse e dai mangimi sfusi contenenti tali prodotti,
 - i registri contenenti particolari sugli acquisti e l'impiego di fosfato dicalcico, di fosfato tricalcico, di prodotti a base di sangue, farine di sangue e le vendite di mangimi contenenti tali prodotti siano tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni;
 - siano effettuati controlli regolari in autocontrollo sui mangimi destinati ai ruminanti per escludere la presenza di proteine proibite utilizzate nello stesso stabilimento.

Si precisa che un'autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali, da mangimi contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico, prodotti a base di sangue o farine di sangue non è richiesta per i mangimifici per autoconsumo:

- registrati presso l'autorità competente;
- che allevano unicamente animali non ruminanti o unicamente pesci nel caso delle farine di sangue;
- che producono alimenti completi per animali destinati ad essere impiegati esclusivamente nella stessa azienda;
- purché i mangimi a base di fosfato dicalcico o fosfato tricalcico utilizzati per la produzione abbiano un tenore totale di fosforo inferiore al 10 %;
- purché i mangimi a base di prodotti a base di sangue o farine di sangue utilizzati per la produzione abbiano un tenore totale di proteine inferiore al 50 %.

I mangimi sfusi contenenti fosfato dicalcico, tricalcico, e prodotti a base di sangue devono essere trasportati con veicoli che non trasportano al tempo stesso mangimi per ruminanti.

I mangimi sfusi contenenti farina di sangue devono essere trasportati con veicoli che non trasportano al tempo stesso mangimi per animali da allevamento diversi dai pesci.

Se utilizzato successivamente per il trasporto di mangimi destinati, rispettivamente, ai ruminanti o agli animali da allevamento diversi dai pesci, il veicolo può essere riutilizzato solo dopo essere stato sottoposto ad accurata pulizia in conformità di una procedura volta ad evitare la contaminazione incrociata, approvata dall'autorità competente.

Si pregano codeste amministrazioni in indirizzo di dare opportuna diffusione delle presenti indicazioni e garantirne la puntuale applicazione sul territorio.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Gaetana Ferri

Gaetana Ferri

Referente

Dr. Marco Collu - 06.59946182

email: m.collu@sanita.it

Dr.ssa Laura Contu - 0659946974

email: l.contu@sanita.it

li